



TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

esaminata l'istanza di sospensione formulata ex art. 615, comma 1, c.p.c. dall'attore opponente,
esaminato l'atto di citazione, il titolo esecutivo giudiziale e l'atto di precetto;

rilevato che il titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. 903/2023 del Tribunale di Venezia, non ha disposto la condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. (decorrenti dal deposito della domanda al saldo), né ha richiamato la disciplinata di cui al d. lgs. n. 231/2002 (interessi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento al saldo), ma si è limitato a stabilire la condanna al pagamento "degli interessi legali dal maturato al saldo";

richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che "*il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interesse hanno natura speciale*" (cfr. Cass. civ. sent. n. 22457/2017 rel D'Arrigo; pm Soldi);

ritenuto che il medesimo ragionamento sia percorribile anche qualora venga in questione l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. (disposizione che richiama il tasso d'interesse di cui al d. lgs. n. 231/2002), poiché anche l'art. 1284, comma 4, c.c., ha natura speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., non essendo applicabile in via automatica a tutte le domande giudiziali ma esclusivamente a quelle concernenti obbligazioni pecuniarie di valuta aventi fonte contrattuale (cfr. Cass. sent. n. 28409/2018);

ritenuto, inoltre, ripercorrendo il ragionamento della pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata, che in ragione dell'eccezionalità della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., il giudice della causa di merito debba accertare la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, nient'affatto automatica e che tale accertamento sia precluso al giudice dell'opposizione a precetto;

rilevato pertanto che nell'atto di precetto la somma richiesta a titolo di interessi è stata calcolata erroneamente, applicando l'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla domanda giudiziale;

rilevato che l'errore di cui sopra ha comportato la nullità del precetto;

visto l'art. 615, comma 1, c.p.c.,

P.Q.M.

Accoglie l'istanza *inaudita altera parte* e dispone la sospensione dell'efficacia del titolo in relazione al precetto;

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 20/7/23 ad ore 11.30, con onere per l'attore di notificare istanza e decreto entro il 14/7/2023.

Si comunichi.

Treviso, 10/07/2023

Il giudice

Dott.ssa Petra Uliana